

***Libertà di espressione del pensiero e funzione di dirigente dello Stato:
alcune puntualizzazioni non polemiche***

Ieri e oggi (27 e 28 agosto 2009) gli inserti bolognesi dei quotidiani italiani *Corriere della Sera*, *la Repubblica*, *Il Resto del Carlino* (anche altri giornali attenti alle vicende di Bologna sicuramente si sono occupati della questione) dedicano vari articoli a una vicenda in fase di svolgimento, meritevole a mio avviso di investigazione distaccata e approfondita.

Nel cuor dell'estate una dirigente scolastica d'un circolo didattico di Bologna, Daniela Turci, di recente eletta consigliere comunale della città per il PD e responsabile per il medesimo partito delle politiche scolastiche a livello comunale (credo), ha avanzato rilievi critici avverso la riduzione degli organici degli insegnanti e delle altre componenti del personale scolastico (i tagli) che, a suo avviso, comporteranno un abbassamento della qualità della scuola.

Trattasi di lamentazioni rituali in questa stagione; secondo la protratta memoria storica dello scrivente, sono quarant'anni e più che a ridosso della ripresa dell'anno scolastico una pluralità di soggetti (compresi direttori didattici e presidi) lancia allarmi – spesso esagerati e “di maniera” – paventando conseguenze esiziali per la qualità della scuola “pubblica” a causa della riduzione degli organici (poi mai davvero verificatesi, per via di tali reali o supposte riduzioni). Ma non è su ciò che intendo qui esplicitamente soffermarmi.

Le opinioni manifestate da Turci non sono piaciute al deputato del PdL Fabio Garagnani, “grillo parlante” in Bologna in specie sulle questioni scolastiche, quasi sempre con sottolineature assai pertinenti circa il modo con cui docenti e dirigenti scolastici della scuola bolognese interpretano la loro funzione di “servitori” dello Stato e, soprattutto, dei cittadini, per il “bene comune” degli stessi.

L'on. Garagnani si è rivolto al neo direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Marcello Limina per essere informato da lui circa i provvedimenti che intendeva assumere nei riguardi della dirigente scolastica Daniela Turci.

Il direttore regionale Limina ha scritto una lettera all'on. Garagnani, nella quale, menzionando esplicitamente Turci, asserisce testualmente: “Condivido il Suo pensiero sulla opportunità che un Dirigente debba mantenere un rapporto di lealtà nei confronti del suo datore di lavoro e che dichiarazioni contro la politica del Ministero siano disdicevoli”.

La missiva del dottor Limina ha scatenato un vespaio di reazioni e polemiche. Si è immediatamente e istantaneamente determinata la consueta divaricazione radicale e non suturabile tra attuale maggioranza e vigente opposizione, contrapposizione di natura prevalentemente emotiva e poco radicata in fondamenti razionali, la quale costituisce, forse, il maggior ostacolo al civile confronto delle idee culturali e politiche nel nostro Paese.

Ovviamente la cosiddetta “sinistra” si è compattamente schierata a favore della dirigente scolastica Turci (stavolta con una unanimità di consenso quale raramente si verifica in tale variegato e rissoso schieramento “ideologico”) e quindi contro la tesi espressa dal direttore regionale Limina, mentre il PdL, dall'on. Garagnani al gentile ministro Mariastella Gelmini agli esponenti politici locali di detto partito, ha ritenuto opportuna e adeguata l'opinione espressa dal dottor Limina, quindi censurabile il comportamento critico assunto da Turci.

La questione che metto a fuoco per così dire “dall'esterno”, dopo la conclusione del servizio nell'amministrazione scolastica statale durato quasi 48 anni, ha suscitato in me un interesse euristico estremamente intenso, anche per una certa implicazione personale nella problematica che ha generato le reazioni e le polemiche a cui ho sopra accennato.

All'inizio del corrente mese di agosto, infatti, nel corso di un non “gradevole” colloquio con il direttore regionale Limina – avvenuto poche settimane dopo il completamento del mio servizio come dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – in un'ottica di dissenso con lui ho avuto occasione proprio di trattare la tematica del rapporto tra funzione dirigenziale presso un organo dello Stato e libertà di espressione del pensiero. Ciò in relazione a opinioni da me espresse –

anche mediante stilemi letterari assai caratterizzati in senso oppositivo – nel mio sito WEB personale (ora in fase di totale restaurazione) – sulla politica del precedente governo presieduto da Romano Prodi e sulle azioni di governo del sistema scolastico attivate dall'ex ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, opinioni che, in occasione dell'incarico ispettivo da me espletato circa la liceità dei comportamenti professionali di insegnanti della scuola primaria Longhena di Bologna, furono interpretate da *la Repubblica* (con uno "strillone" a caratteri cubitali nella civetta del quotidiano) come prova che io ero "contro la sinistra" (quindi inattendibile come inquisitore dei docenti messi sotto inchiesta).

Premesso che io sono totalmente schierato con il PdL e che senza riserva alcuna condivido gli ideali e gli intenti politici che sostanziano la *Carta dei Valori* fondativa di tale partito, in merito alla vicenda Turci ritengo che presso che tutti gli attori della "rappresentazione" in scena si siano mossi e recitino in maniera abbastanza maldestra, condizionati da un evidente *pre-giudizio*, senza tenere in adeguata considerazione sinergica tutte le componenti e le variabili della complessa e delicata problematica.

Il *focus* della questione, ridotta la stessa alla sua essenza costitutiva, si può esplicitare nei termini che seguono: una "persona" la quale sia alle dipendenze dello Stato (o anche di minore organo pubblico), in specie se acceduta a funzione dirigenziale, può esprimere il proprio pensiero in totale libertà oppure dall'incarico in svolgimento è eticamente limitata in detta facoltà?

Ribadisco che si tratta d'argomento gravido di molteplici implicazioni morali e "politiche", che solamente essendo inclini alla faciloneria e alla perentorietà ideologica si può affrontare a mo' di taglio del nodo di Gordio, pronunciando un sì o un no "senza se e senza ma".

Per riferirmi direttamente al *casus belli* in atto, dico che è certamente pertinente l'opinione messa su carta da Marcello Limina, secondo la quale un dirigente deve mantenere un rapporto di lealtà nei riguardi del suo "datore di lavoro": ma da essa è senz'altro inferibile la tesi che dichiarazioni contro la politica del Ministero sono disdicevoli?

In merito, per un inquadramento tendenzialmente sistemico della problematica, è funzionale dar corso a chiarimenti semantici non superficiali.

La dizione *lealtà istituzionale* significa disponibilità costante e non condizionata a conoscere, applicare e far applicare, per quanto di competenza, le norme dello Stato (anche, soprattutto anzi, quelle che personalmente sembrano inappropriate e foriere di effetti deleteri), a operare sempre per il conseguimento del pubblico bene, a non avvalersi mai della propria collocazione istituzionale per imporre il personale orientamento politico o ideologico ad altri, a evitare comunque ogni sorta di influenzamento, esplicito o indiretto.

Considero – magari con qualche forzatura euristica – la tesi di Limina "dichiarazioni contro la politica del Ministero..... disdicevoli" quale manifestazione di libertà di pensiero (ma sarebbero, in questa ottica, disdicevoli dichiarazioni a favore della politica del Ministero, epistemologicamente ed eticamente equivalenti alle prime, rampognate?)

Direi perspicuo intendere ogni manifestazione di libertà di pensiero quale esercizio della critica – termine che qui assumo senz'altro in accezione kantiana – come analisi rigorosa di fenomeni sociali (culturali, politici, economici) svolta a partire da fondamenti argomentativi ben determinati, condotta al fine di meglio comprendere i fenomeni stessi e di intervenire opportunamente per modificarne i connotati.

Tratteggiata la manifestazione di libertà di pensiero, come ho appena cercato di fare, quale tipologia comportamentale "alta", si può sostenere a cuor leggero che essa è inibita ai dipendenti pubblici, in specie ai dirigenti dello Stato? Mi sembra decisamente azzardato convenire con risolutezza in merito.

La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 21, statuisce che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Es-

sa, quindi, non esclude proprio nessuno, nemmeno i dirigenti dello Stato, dall'esercizio di tale diritto.

Certamente, in concreto, non di rado è difficile una discriminazione netta tra il vincolo di *lealtà istituzionale* e, appunto, il diritto alla manifestazione libera del pensiero. Potrebbero essere pertinenti, a dirimere il rovello, le considerazioni che seguono.

Ciascuno è innanzi tutto "persona", cittadino italiano, se tale per nascita o per effetto di norme. Occasionalmente, alcuni si trovano a espletare la funzione di dipendenti pubblici, anche di dirigenti dello Stato. Orbene, quando un cittadino italiano (tutti indistintamente coloro che si possono avvalere di tale qualifica) interagisce con altre persone in quanto tale (in particolare nell'ambito di svolgimento di un incarico politico), il suo diritto di manifestare liberamente il pensiero non può in alcun caso essere attenuato, né giuridicamente né deontologicamente. Allorché invece il medesimo agisce nel contesto della propria professione di dipendente pubblico (dirigente dello Stato) prevale sul diritto menzionato il dovere di *lealtà istituzionale*.

Per esemplificare in argomento: un dirigente scolastico (o tecnico o amministrativo) in quanto primariamente persona e cittadino italiano può dire e scrivere tutto quel che gli "detta il cuore", anche sulle politiche del capo del governo e del ministro dell'istruzione pro-tempore (fatta salva la necessità di non trascendere in offese, punite dal codice, civile o penale). Quando però lo stesso opera, per esempio, come presidente di un collegio dei docenti o in assimilabile circostanza formale e sostanziale, tale suo diritto viene assai smorzato, prevalendo, appunto, il dovere di lealtà istituzionale. Ma do atto agli attori della disputa qui commentata che, nella concretezza delle pratiche, il discrimine, sopra virtualmente tracciato, è di ardua identificazione e affermo, con riferimento alla funzione dirigenziale da me fino a poche settimane addietro esplicitata nel settore della comunicazione e dell'applicazione degli ordinamenti scolastici, che in specie durante i periodi di governo del "Centrodestra" non sono stati e, forse, tuttora non sono pochi i dirigenti scolastici (e di altre tipologie) operanti in Emilia-Romagna che il vincolo della *lealtà istituzionale* l'hanno tranquillamente buttato alle ortiche, consapevolmente o inconsapevolmente.

L'Italia è una repubblica democratica, da oltre sessant'anni, per buona sorte dei suoi cittadini; in proposito non nutro dubbio alcuno. Ma la democrazia non è sempre stata e non è dappertutto nel mondo la connotazione organizzativa delle relazioni sociali e civili prevalente e indiscussa. Orbene, se in ogni caso i dipendenti pubblici fossero eticamente e giuridicamente tenuti alla repressione del loro pensiero in ordine ai comportamenti dei governanti, nei regimi dittatoriali insegnanti, dirigenti, magistrati, altre categorie di lavoratori dovrebbero tacere, subire e implicitamente avallare soprusi e iniquità: per non arrecare un *vulnus* al dovere a tutto anteposto della "lealtà istituzionale". Ciascuno facilmente s'avvede che una concezione siffatta è gravemente deficitaria proprio sul piano etico.

Due postille e una "moralità", infine, a completamento dell'argomentazione.

La repressione, violenta o blanda, di manifestazioni del pensiero, siano esse di buona caratura culturale o di vile conio, non arreca mai vantaggi, in particolare ai promotori della stessa. Essa, infatti, produce inevitabilmente una opposizione di colui che si ritiene censurato o coartato in un suo diritto, plateale o sommersa, di natura comunque inevitabilmente astiosa. La quale – la storia è esemplare testimone di ciò – assai spesso genera una spirale di reazioni ostili e ansie di rivincita che peggiorano la fenomenologia delle relazioni sociali che magari, limitando certe libertà, ci si prefiggeva di rendere più civili. Soprattutto – ed è questa evoluzione veramente disdicevole – l'inibizione conferisce al "perseguitato", in specie se è individuo di basso pregio etico e culturale, un'*aura di martirio*, della quale il medesimo spesso si compiace e mena vanto, sfruttandola per coagulare attorno a sé attestazioni per lo più urlate di solidarietà, dalla "vittima" abusate per far lievitare la propria nomea mediatica, in aderenza alla smania irresistibile d'essere comunque al centro dell'attenzione alla quale oggi pochi sanno razionalmente sottrarsi.

Un dipendente dello Stato (in particolare un dirigente) è difficile che impegni con tutta generosità i propri talenti nell'azione professionale, per il conseguimento del pubblico bene, se si ritiene impedito nell'esercizio di un suo diritto primario (di qualcosa che egli tale considera), quello, nel caso qui in questione, di avanzare critiche avverso i comportamenti gestionali di quanti lo sopravanzano in gerarchia. Assai probabile è, in siffatta evenienza, che taccia sì, ma mantenendosi rancoroso e frustrato, più incline a rimuginare in merito a quanto gli sta succedendo che a spendersi con ottimismo per la risoluzione positiva dei problemi professionali che gli si parano dinnanzi.

Trascinata sotto la spada di Damocle di conseguenze calamitose, è assai probabile che ciascuna persona, ripresa e rampognata per la propria vocazione alla critica anche a 360 gradi nei riguardi dei sovrapposti gerarchici, si rassegni e si sottometta alla consegna del silenzio: ma se il funzionario qui delineato in ipotesi è professionalmente di scarso livello, confuso tanto da non riuscire a discriminare tra esercizio del suo diritto alla libera manifestazione del pensiero e dovere di *lealtà istituzionale* nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, sicuramente non se ne agevola la chiarezza interiore e la correttezza deontologica colpendolo con sanzioni, non se ne favorisce affatto la lievitazione qualitativa obbligandolo a "obbedire tacendo".

Luciano Lelli